



N. del Registro
abilitati conduzione impianti termici

Direzione del Lavoro di **VERONA**

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO per la conduzione di impianti termici

Il dirigente della direzione del lavoro di **VERONA**

VISTO il risultato favorevole dall'esame finale sostenuto dal titolare del presente patentino in data **30/09/05**
al termine del Corso di abilitazione gestito da **CEFORM**

ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 615 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, modificato dal D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391;

VISTO il certificato di abilitazione di grado alla conduzione di generatori di vapore, rilasciato al titolare del presente patentino dalla Direzione del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro di in data

sotto il numero, non più valido per compimento del 65° anno di età del titolare, ovvero per mancato rinnovo del quinquennale, ovvero per mancata sostituzione

nei termini previsti dal D.M. 3 settembre 1979; ai sensi del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, così come richiamato nella C.M. n. 7 RL/21523/CC/5/b del 30 maggio 1981 (MLPS-DGRL).

AUTORIZZA

il signor **LADONAGA GENNARO**
nato a **KODICENO (BA) 22.7.76**
residente a **VIA G. MARCONI, 25 BARI**

a condurre impianti termici di 2° categoria, per il cui mantenimento in funzione non occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

addì **30/09/05**

FIRMA DEL TITOLARE

Ministero del Lavoro
DIREZIONE PROVINCIALE
Verona
DIREZIONE
VERONA
DIREZIONE DELLA DIREZIONE
DEL LAVORO

ESTREMI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL PATENTINO

CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

INSTALLATI NELLE ZONE «A» E «B» DEL TERRITORIO NAZIONALE

Legge 13 luglio 1966, n. 615

Art. 15 - Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile e al fine di evitare i danni e i pericoli alla salute dei cittadini ed ai beni pubblici e privati. Chiunque nella conduzione degli impianti termici dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento è punito con l'ammenda da euro 2,58 a euro 25,82. Al conduttore di impianti termici, in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.

Art. 18 - Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito dell'apposito patentino è punito con l'ammenda da euro 5,16 a euro 15,49.

Art. 19 - La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o dagli organi di controllo previsti dalla legge.